



# PROVINCIA DI COMO

Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO

**Presidenza**

PEC: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

**Referente**

Eva Cariboni – Dirigente Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio

Class. p\_CO 09.11 - Fascicolo n. 2019/14

Data e protocollo della PEC di trasmissione

**Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3 septies D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Recupero ambientale (R10) in assenza di conformità al D.M. 127/2024 e applicabilità del D.Lgs. 117/2008.**

**MITE@pec.mite.gov.it**

**EC@Pec.Mite.Gov.it**

Spett.<sup>le</sup>

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DG Economia Circolare

Con la presente la Provincia di Como sottopone a codesto spettabile Ministero interpello ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al fine di ricevere chiarimenti circa le due fattispecie descritte nel seguito.

**Quesito n. 1 riguardante l'ammissibilità delle procedure semplificate ex artt. 214 e 216 alle operazioni di recupero ambientale (R10) per la tipologia 7.1.**

Si richiama il riscontro a interpello ambientale, prot. 0138506.22-07-2025, con il quale codesto spettabile Ministero ha confermato l'ammissibilità delle operazioni di recupero ambientale (R10), in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, mediante l'utilizzo di rifiuti e con le specifiche rientranti nella tipologia 7.31-bis dell'allegato 1, sub-allegato 1, del decreto 5 febbraio 1998.

Si fa riferimento al medesimo allegato 1, sub allegato 1, che per la tipologia 7.1 ammette le seguenti operazioni di recupero:

**7.1.3 Attività di recupero:**

*a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];*

*b) utilizzo per recuperi ambientali **previo trattamento di cui al punto a)** (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];*

*c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]"*



Si chiede di chiarire se il recupero ambientale (R10) di cui alla lettera b), punto 7.1.3, tipologia 7.1 possa essere ammesso, in procedura semplificata, anche nei casi in cui l'operatore non si sia conformato ai dettami di cui al D.M. 127/2024, requisito obbligatorio per le operazioni di cui alla lettera a); in altre parole se il riferimento al *trattamento di cui al punto a)* si riferisca in senso lato alle operazioni meccaniche atte a ottenere *frazioni inerti di natura lapidea* da essere poi impiegate per il recupero ambientale (R10) o se sia obbligatorio per l'operatore rispettare tutti i requisiti previsti dal succitato Decreto Ministeriale n. 127/2024 per il recupero (R5).

**Quesito n. 2 riguardante l'applicabilità del D.Lgs. 117/2008 e s.m.i. a rifiuti derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione.**

Si richiama il Decreto Legislativo n. 117/2008 che, secondo quanto disposto dall'art. 185 comma 2 del D.Lgs. 152/06, costituisce norma di riferimento per la gestione dei rifiuti derivanti dall'attività estrattiva.

In deroga alla normativa generale in materia di rifiuti, il suddetto decreto, all'art. 10, prevede, fatto salvo il rispetto delle condizioni riportate nella medesima disposizione legislativa, *l'utilizzo a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea*. Tale utilizzo deve essere riportato nel piano di gestione rifiuti di cui all'art. 5, approvato dall'autorità competente nel provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva.

Nel caso ipotetico che si intende sottoporre a codesto spettabile Ministero per le opportune valutazioni, l'operatore esercita l'attività estrattiva in due diversi siti (A e B), non contigui. Gli impianti per il trattamento del materiale estratto da entrambi gli ambiti, costituito da sabbia e ghiaia, sono collocati soltanto all'interno del sito A.

Il materiale cavato in B viene quindi trasportato tal quale al sito A e ivi sottoposto a trattamento nell'impianto di selezione e lavaggio degli inerti, mediante il quale si ottiene la separazione delle varie frazioni granulometriche.

Le operazioni di cui sopra, oltre la vagliatura meccanica, prevedono l'impiego di un certo quantitativo di acqua, necessario per consentire l'asportazione e l'allontanamento delle componenti più fini (limo).

L'acqua è il solo elemento esterno che interviene nella lavorazione; in particolare si specifica che non vengono utilizzati additivi chimici (flocculanti, ecc.).

I rifiuti, derivanti dalla lavorazione sopra descritta, sono costituiti da una miscela di acqua e limo che viene inviata alle vasche di decantazione, dove la frazione limosa viene separata dall'acqua. Periodicamente le vasche vengono vuotate e il limo viene riutilizzato per il riempimento dei vuoti di cava nel medesimo sito A dove è avvenuto il trattamento del *tout venant* estratto in A e B.

A parere della scrivente, la normativa speciale di cui al D.Lgs. 117/2008 e s.m.i. si applica ai rifiuti costituiti da limi anche qualora derivanti dal trattamento nel sito A (dove sono collocati gli impianti) del materiale estratto dal sito B, in quanto i rifiuti stessi si generano comunque nel sito A dal trattamento di materiali di cava, e quindi ben integrano la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lettera d) del succitato decreto.

Si chiede di confermare tale interpretazione.

Nel caso in cui codesto spettabile Ministero non la condivida, si chiede di specificare se i limi derivanti dal trattamento di materiali da cava, qualora tale trattamento sia effettuato in un ambito estrattivo diverso da quello di provenienza, possano essere considerati *sottoprodotti* ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06; in particolare nel caso sopra descritto si chiede se l'utilizzo dei limi provenienti dalle vasche di decantazione per il riempimento dei vuoti rispetti la condizione di cui alle lettere b): *“è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi”* e d): *“l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”*.



Si chiede infine, in caso di impossibilità tecnica e/o economica a separare i rifiuti (limi derivanti dallo svuotamento delle vasche di decantazione) prodotti dal trattamento dei materiali estratti dai due diversi siti, se, in via cautelativa, la normativa applicabile a tali rifiuti sia quella contenuta nel D.Lgs. 152/06.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono

Distinti saluti

**Il Presidente della  
Provincia di Como**  
(Fiorenzo Bongiasca)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*